



**Convenzione associata
funzioni fondamentali di
"Polizia Locale,
Protezione Civile,
Catasto"**

**ai sensi art. 19 D.L. 95/2012,
convertito nella Legge 07.08.2012 n° 135**

**tra i Comuni di Persico Dosimo
e Gadesco Pieve Delmona**

TITOLO I FINALITÀ, OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 Finalità

1. Il Comune di Persico Dosimo e Gadesco Piacentini stipulano la presente convenzione di collaborazione e coordinata le seguenti funzioni:
 - a) polizia municipale e polizia amministrativa;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) ad eccezione delle funzioni menzionate, è individuato quale Ente referente la presente convenzione ha, nello specifico, le funzioni come definite dalla legge nazionale e regionale, attraverso l'impiego delle risorse strumentali e del personale, a d'intervento sull'intero territorio comunale ed efficienza delle azioni in materia di protezione civile.
2. Ai fini della presente convenzione, il Comune di Persico Dosimo è individuato quale Ente referente.
3. Lo scopo della presente convenzione è realizzare la gestione integrata delle funzioni nazionali e regionali, attraverso l'impiego degli Enti associati, uniformandone i comportamenti e gli interventi, in un'ottica di sviluppo della comunità e dei cittadini.
4. La presente convenzione potrà essere interpretata dai Comuni aderenti, anche con riguardo alle funzioni fondamentali per le quali la presente legislazione stabilisce l'obbligo di gestione.

Articolo 2 Oggetto

1. Le finalità e l'oggetto della presente convenzione sono come indicati al comma 1 dell'articolo 1, trovano la loro più precisa definizione nei seguenti compiti:
2. La presente convenzione riguarda i seguenti servizi:
 - a) polizia municipale;
 - b) polizia commerciale;
 - c) polizia amministrativa;
3. La presente convenzione, in attuazione della legislazione nazionale e regionale pone in capo ai Comuni, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, i seguenti compiti che la vigente legge affida ai comuni:
 - a) gestione e gestione delle strutture comunali di emergenza;
 - b) manutenzione e aggiornamento dei piani comunali di emergenza;
 - c) gestione dei primi soccorsi alla popolazione; interventi urgenti;
 - d) attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile in situazioni di emergenza e di attività di esercitazione che possono coinvolgere anche la cittadinanza;
 - e) attività istruttoria delle richieste di intervento;
 - f) attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale, contemplati dai programmi e regolamenti regionali e provinciali;
 - g) attività di informazione e di strumenti di pianificazione di attività e di strumenti di pianificazione di protezione civile e delle norme concernenti la protezione civile.
4. La presente convenzione, in relazione all'opzione scelta, sarà interpretata dai Comuni aderenti alla convenzione, in relazione all'opzione scelta, servizi direttamente svolti dai Comuni aderenti alla convenzione, in relazione all'opzione scelta, affidamenti della relativa e complessiva gestione di essi.

Articolo 3

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente è prorogata al 31 dicembre 2. La presente è prorogata al 31 dicembre 3. È consentita la prorogazione reintermissibile della prosecuzione in caso di convenzioni 4. In caso di prorogazione 5. In caso di prorogazione | <p>zione decorre dal 1° gennaio successivo alla deliberazione C...</p> <p>zione può essere sciolta in qualunque momento, dell'ultima deliberazione, o in caso di recesso di un singolo ente con decorrenza di sei mesi dal caso in cui esso determina la gestione associata.</p> <p>consentito il recesso parte dal caso del Comune refer...</p> | <p>gio 2013 e ha una durata di tre anni; essa potrà essere deliberata dai rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi entro il 30...</p> <p>con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti con la presente deliberazione consiliare adottata.</p> <p>ente con un preavviso, non inferiore a mesi sei, inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il recesso è però consentito se non vengono meno delle condizioni minime necessarie per la gestione associata.</p> <p>Il preavviso va trasmesso a tutti gli altri Comuni aderenti.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TITOLO II
MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'EserCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 4
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ambito territoriale di riferimento è quello del territorio di convenzione. 2. Il territorio di convenzione è quello del territorio di riferimento della legge n. 65/86. 3. I provvedimenti di accreditamento, comunque emanati, sono applicati in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, sia ai dipendenti, sia ai volontari, previa comunicazione del provvedimento al Sindaco. 5. È garantita l'apertura di un sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza. 6. È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera. | <p>comuni della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e nella gestione del personale della polizia municipale.</p> <p>Le disposizioni e provvedimenti relativi all'assegnazione dell'ambito territoriale dei Comuni aderenti alla convenzione.</p> <p>È garantita l'apertura di un sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> | <p>ai sensi della Legge n. 65/86, costituisce l'ambito di riferimento per lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui alla presente legge e riveste la qualità di cui all'articolo 5 della predetta legge.</p> <p>I servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono gestiti in via continuativa, con effetti per i singoli comuni partecipanti.</p> <p>Il personale, sia dipendente che volontario, sia a tempo pieno che a tempo parziale, sia in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, sia ai dipendenti, sia ai volontari, previa comunicazione del provvedimento al Sindaco.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> |

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 5
Centro Operativo Comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ambito territoriale di riferimento è quello del territorio di convenzione. 2. Il territorio di riferimento è quello del territorio di convenzione. 3. È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera. | <p>comuni della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> | <p>costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> <p>È in ogni caso sottoposto all'autorità del Sindaco del territorio in cui opera.</p> |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 6
Sezione catastale | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La gestione dei servizi di pianificazione catastale è affidata di cui al presente articolo. 2. È costituito un apposito sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza. | <p>comuni della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione catastale.</p> <p>È costituito un apposito sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza.</p> | <p>costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione catastale.</p> <p>È costituito un apposito sportello finalizzato al ricevimento dell'utenza.</p> |

TITOLO III ORGANISMI E STRUTTURE DI GESTIONE

Articolo 7 Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni sopra elencati svolgono i servizi utilizzando personale e mezzi propri ovvero ricorrendo all'appalto secondo forme e programmi stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai commi successivi.
2. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori della presente convenzione la cui sede di convocazione è, di norma, il Comune di Persico Dosimo, essendo individuato tale Comune quale Ente referente della convenzione.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla Conferenza medesima, secondo le modalità dalla stessa definite, anche nell'ambito del regolamento previsto dal successivo comma 9. La prima convocazione è effettuata dal Sindaco di Persico Dosimo, in quanto Comune referente della Convenzione.
4. La rappresentanza verso i terzi, ai fini di quanto previsto nella presente convenzione, è attribuita al Presidente della Conferenza dei Sindaci o a chi legalmente lo sostituisce.
5. I Sindaci possono delegare un proprio assessore o consigliere comunale a partecipare alla Conferenza.
6. Alla conferenza sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo degli eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d) deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando, al contempo, le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) approvazione del rendiconto di gestione;
 - f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari comunali e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.
10. I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono, nell'esercizio proprio della gestione associata, l'attuazione di strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.
11. Il Sindaco di ciascun Comune continua ad esercitare le funzioni di Autorità di Polizia Locale e di direzione e coordinamento della attività di protezione civile nel proprio territorio comunale.

Articolo 8 Piano annuale delle attività e gestione economico-finanziaria

1. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è il Piano annuale delle attività.
2. Il Piano annuale delle attività contiene:
 - a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata;

- b) gli interventi e le attività da attuare;
- c) le priorità degli interventi e delle attività.
3. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni aderenti, indirizzi dagli stessi pervenuti, la Conferenza approva il piano annuale delle attività successive, anche contenente il piano economico-finanziario.
4. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per i relativi costi in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le relative competenze nel proprio bilancio annuale e predispone i relativi atti di programma.
5. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono sottoposte all'approvazione della Conferenza.
6. I costi di investimento sono posti all'attenzione della Conferenza, la quale provvede alla suddivisione tra gli enti aderenti, tenuto conto di quanto previsto dai successivi articoli.
7. I costi di gestione, compresi quelli per il personale eventualmente assegnato all'ufficio comune di cui all'articolo successivo, sono ripartiti tra gli enti aderenti sull'entità di cui ai successivi articoli.
8. Riguardo alla determinazione della spesa del personale, ciascun ente conteggi la detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Conferenza dei Sindaci stabilisce i criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro capite, al Comune.
9. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione presente convenzione comportano conseguentemente una riduzione degli oneri per gli enti aderenti.
10. Il rendiconto annuale di attività dell'ufficio comune è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
11. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci con relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 dicembre successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e adempimenti.
12. Con il piano annuale delle attività possono essere previste diverse scadenze temporali, mediante ratei di anticipo rispetto all'approvazione del rendiconto finale.

Articolo 9 Ufficio Comune

1. E' costituito l'ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente convenzione. Esso ha sede presso il Comune di Persico Dosimo, in quanto Ente referenziale della presente convenzione.
2. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza il personale degli enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica e della categoria contrattuale. Tali figure sono assegnate all'ufficio comune secondo le modalità e alle condizioni definite dalla Conferenza dei Sindaci. Ai dipendenti intercorrono i rapporti applicativi definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.
3. L'ufficio comune è articolato in servizi ai quali sono affidate le competenze gestionali relative all'oggetto della presente convenzione. La Conferenza dei Sindaci nomina i responsabili di tali servizi secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione di cui al comma 8. Le medesime norme stabiliscono le modalità di assegnazione al servizio del personale utilizzato dall'ufficio comune.
4. Ai servizi così costituiti è affidato:
 - a) lo svolgimento in forma associata e coordinata, in luogo e per conto dei Comuni aderenti, dei compiti relativi alle funzioni di cui alla presente convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale, oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti; nonché altri compiti previsti dal piano annuale delle attività;
 - b) l'elaborazione della proposta del relativo piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
 - c) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel piano annuale delle attività;
 - d) l'elaborazione delle proposte di variazione del piano medesimo;

Articolo 11

Riparto dei costi di gestione della funzione relativa all'attività di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte della competente servizio dell'ufficio comune provvede a ripartire i costi comuni al presente articolo tra gli Enti associati, sulla base delle modalità predefinite dall'attività, secondo criteri che, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, riparto in ragione di un peso equilibrato tra il numero degli abitanti di ciascun Comune.
2. Rispetto alle dotazioni tecnologiche e alle attrezzature relative alla protezione civile di ciascun Ente in coerenza con il proprio Piano comunale, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, annualmente delle attività. I relativi atti di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, saranno comunque adottati, per quanto di pertinenza, dal competente servizio dell'ufficio comune.

Articolo 12

Riparto dei costi di gestione della funzione catastrale

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione da parte della competente servizio dell'ufficio comune provvede a ripartire i costi riguardanti la funzione di cui al presente articolo, tra gli Enti associati predefinite dal piano annuale della attività, secondo criteri che, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, prevedano il riparto in ragione del numero degli abitanti di ciascun Comune.
2. Rispetto alle dotazioni tecnologiche e alle attrezzature eventualmente necessarie per la gestione dei suddetti servizi, provvederà autonomamente ciascun Ente, salva diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, annualmente delle attività. I relativi atti di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, saranno comunque adottati, per quanto di pertinenza, dal competente servizio dell'ufficio comune.


TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 Norme finali

1. Al Comune referente, per le attività generali svolte per l'attuazione della presente convenzione, viene riconosciuto un eventuale compenso determinato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, i Comuni si impongono di osservare le norme condivise e rispettose della vigente legislazione, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.
3. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1972, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Li, 28.12.2019

IL SINDACO
COMUNE DI PERSICO DOSIMO
(Zelioli dott.ssa Monica)





IL SINDACO
COMUNE DI GADESC
(Viola dott.)

